

# IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2013

## Sospensione del versamento acconto 2013 dell'IMU

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013 è stato pubblicato il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 con il quale è stato sospeso il versamento dell'acconto 2013 dell'imposta municipale propria, per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, **esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

**Pertanto, per detti immobili non dovrà essere eseguito il pagamento previsto per il prossimo 17 giugno (il 16 giugno è domenica).**

## I.M.U. - ALIQUOTE 2013

Le aliquote per l'anno d'Imposta 2013 sono state approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n.9 del 08.05.2013. Il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (Imu) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 31/10/2012.

### REGOLAMENTO IMU

### DELIBERA ALIQUOTE IMU

|   |                               |       |
|---|-------------------------------|-------|
| Unità immobiliari direttamente adibite ad <b>abitazione principale</b>  | Categoria catastale A         | 0,35% |
| <b>Pertinenze abitazione principale</b> , nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate  | Categoria catastale C2,C6,C7  | 0,35% |
| <b>Abitazioni tenute a disposizione e relative pertinenze</b> , intendendosi quelle all'interno delle quali non risulta costituito un nucleo anagrafico e quelle ove non risulta essere registrato alcun contratto di locazione | Categoria catastale A e C     | 0,96% |
| <b>Altri fabbricati</b>   | Categoria catastale A, B, C,D | 0,90% |
| <b>Terreni edificabili</b>  |                               | 0,90% |

L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze oltre che la detrazione si applicano anche agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata.

## **DETRAZIONI**

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è ulteriormente maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.

Per quanto riguarda i fabbricati che risultano ancora inagibili a seguito degli eventi sismici del 26/09/1997 e successivi, si evidenzia che non vi è più l'esenzione dal pagamento dell'imposta e pertanto per questi si deve pagare l'Imposta Municipale Propria, fermo restando che la base imponibile è ridotta del 50%.

## **DICHIARAZIONI I.M.U.**

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, come modificato dall'art. 10 c. 4 DL n.35 del 08 aprile 2013.

### **MODELLO DICHIARAZIONE IMU**

### **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE**

#### **NUOVI MOLTIPLICATORI I.M.U.**

I nuovi moltiplicatori per ottenere il valore catastale (imponibile) su cui calcolare l'I.M.U., fermo restando l'ulteriore aggiornamento iniziale della rendita pari al 5%:

**160** Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, (*con esclusione della categoria catastale A/10*)

**140** Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5

**80** Fabbricati classificati nella categoria catastale D/5

**80** Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10

**65** Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (*ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;*

55 Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

**L'ulteriore novità normativa per il 2013, introdotta dall'art. 1 comma 380 dalla L. 228/2012, è la soppressione della quota statale per tutte le categorie di immobili (pertanto l'IMU va versata al 100% al Comune), con esclusione dei fabbricati aventi categoria catastale D.**

#### **CODICI TRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELL'I.M.U.**

"**3912**" - denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE";

“**3916**” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”;

“**3918**” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;

“**3925**” - denominato “IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO”

“**3930**” - denominato “IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”

**MODELLO PAGAMENTO F24**